

Art. 18 Interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di start-up

In vigore dal 10/08/2025

Modificato da: Legge del 08/08/2025 n. 118

1. Ai [commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), come modificati dall'[articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193](#), le parole: "gli investimenti qualificati" si interpretano come "gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati" ;

2. All'[articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 90, dopo le parole: «lettera b-ter),» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026» e le parole:

«e, a partire dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno 2027»;

b) al comma 94, primo periodo, dopo le parole: «lettera b-ter),» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026» e le parole: «e, a partire dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno 2027».

3. All'[articolo 1, comma 89, lettera b-ter\), della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi : «L'importo totale delle risorse e' investito dai soggetti indicati nei commi 88 e 92, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'[articolo 21, paragrafo 3, lettere a\), b\) e c\) del regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#)».

4. All'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), al comma 213: le parole «e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, e' superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «.Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'[articolo 21, paragrafo 3, lettere a\), b\) e c\) del regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#)».